

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 23 luglio 2025 (1 BvR 2578/24), sulla legittimità costituzionale della riforma della *governance* di un'emittente radiotelevisiva pubblica**

02/09/2025

Il primo Senato del Tribunale costituzionale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha rigettato il ricorso promosso dall'emittente radiotelevisiva pubblica dei *Länder* Berlino e Brandeburgo (la RBB, *Rundfunk Berlin-Brandenburg*) contro la riforma della *governance* che era stata approvata nel novembre del 2023 con un accordo di diritto pubblico (*Staatsvertrag*) concluso tra i due *Länder*.

Con questa riforma i *Länder* Berlino e Brandeburgo avevano reagito a uno scandalo che aveva coinvolto l'allora direttrice dell'emittente, accusata di sperpero di denaro pubblico e di nepotismo. Le principali novità introdotte sono rappresentate dall'istituzione di un nuovo organo direttivo, un *Direktorium*, composto da tre membri e competente ad assumere le decisioni più rilevanti nella gestione dell'emittenza, dall'espressa previsione *ex lege* di una responsabilità civile del direttore e dei membri degli organi di controllo per le violazioni colpose dei loro doveri e dal divieto di assumere personale senza previa procedura concorsuale. La riforma del 2023 contiene inoltre alcune previsioni più puntuali relative alle sedi locali dell'emittente e al palinsesto (con riferimento agli spazi minimi da dedicare alla programmazione regionale).

La RBB sosteneva che il nuovo *Staatsvertrag* violasse la sua *Rundfunkfreiheit*, e cioè quello *status* di libertà e di autonomia cui gode la radiotelevisione pubblica e che è desumibile, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale costituzionale, dalla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 5 della Legge fondamentale (LF).

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato tali censure in parte inammissibili e in parte infondate. In particolare, il BVerfG ha ribadito che il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione della radiotelevisione pubblica, nei limiti dati dalla garanzia della sua funzionalità, della sua autonomia e del pluralismo informativo. Ciò posto, le disposizioni censurate dalla ricorrente non appaiono compromettere la capacità di funzionamento dell'emittente e rientra nella discrezionalità del legislatore il modificare il processo decisionale interno alla direzione dell'emittente. Né viola l'autonomia dell'emittente la fissazione di un numero minimo di sedi locali o di spazi minimi dedicati alla programmazione regionale, atteso che tali misure non incidono sul contenuto dei programmi e intendono garantire un'offerta rispettosa della diversità regionale dei *Länder* e della natura dell'emittente.

La decisione e il relativo comunicato-stampa sono consultabili a questo [link](#).

Edoardo Caterina